

za di uno dei Giurati di Giustizia, nè potrà alcun Macellaro introdurre nella sua Beccaria Carni di sorte alcuna, se non che di quelle vedute, e licenziate, come sopra si è detto, e levate dal preaccennato pubblico Macello, in pena a' Macellari mancando ad alcuna delle suddette ordinazioni di L. 24: per cadauna volta, e di altre anche maggiori, ed afflittive, secondo la qualità delle delinquenze; restando confermata la libertà della vendita nel solito luogo del pubblico Mercato, senza aggravio di Dazj per quegli Animali, che venissero licenziati in vendita dall' Ufficio di Sanità con li metodi, e discipline stabilite dalle Leggi, ed eseguibili dall' Ufficio stesso.

E restò presa.

**L**A penuria del Butirro, che attualmente angustia questa Città, chiama questo Consiglio ad applicare qualche provvedimento, che vaglia a promuovere l'affluenza possibile di un genere di tanta necessità; e perciò

L'anderà parte, che non possa essere estratto da questo Territorio da chissia Butirro in molta, o poca quantità, se non sarà stato prima tutto esposto alla pubblica vendita sopra questa Piazza all'ora di Terza fino a Mezzo giorno.

Spi-